

STATUTO

CONSORZIO DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA TOSCANA O CONSORZIO VINO TOSCANA

Vigente approvato assemblea straordinaria del 19/7/2023

ART. N. 1

E' costituito un Consorzio denominato "CONSORZIO DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA TOSCANA" o più brevemente denominato "CONSORZIO VINO TOSCANA" di seguito chiamato Consorzio.

Esso si qualifica ed opera come Consorzio ad attività interna ed è regolato dagli articoli dal n° 2602 e seguenti del Codice Civile; esso è costituito fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri del vino a Indicazione Geografica Tipica "Toscano" o "Toscana" sottoposti al sistema di controllo previsto dalla normativa.

Il Consorzio ha la propria sede in Firenze.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, trasferire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2050, prorogabile per deliberazione dell'Assemblea.

Il Consorzio è regolato dal presente statuto e dalle disposizioni di cui alla legge 238/2016 e seguenti modificazioni e dalle norme collegate.

Il Consorzio di Tutela, se rappresentativo di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti allo schedario viticolo è incaricato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste di svolgere le funzioni erga omnes di cui all'art. 41, comma 4 della legge 238/2016, e quindi si occupa della tutela, promozione e valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione tutelata, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti ai Consorzi, assumendo la forma giuridica di consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

ART. N. 2 SCOPI

L'oggetto sociale del Consorzio è il seguente: esercitare le attività previste dall'art. 41 della legge 238/2016, in relazione all'uso della I.G.T. Toscano o Toscana.

Le attività essenziali per il diretto raggiungimento dell'oggetto sono:

- a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla IG tutelata, nonché collaborativi nell'applicazione della legge 238/2016;
- b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della IG tutelata, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
- c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della IG "Toscano" o "Toscana" da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio e

comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con la Regione Toscana per lo svolgimento dell'attività di competenza della stessa;

d) svolgere nei confronti dei propri soci le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della IG tutelata, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari e in raccordo con la Regione Toscana; il tutto nei confronti dei propri soci e, ricorrendone i presupposti, di collaborare, anche secondo le indicazioni degli Organi Pubblici e delle Agenzie competenti, alla difesa della IG tutelata contro abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazione, uso illecito o improprio delle denominazioni e in generale contro qualsiasi comportamento vietato dalla legge;

e) svolgere, ricorrendone i presupposti ed ottenuto il riconoscimento di legge, le attività di cui al precedente punto d) e quelle indicate al comma 4 dell'art. 41 della legge 238/2016 nei confronti di tutti gli utilizzatori della IG tutelata, nel caso di riconoscimento ex art. 41 comma 4 della legge citata.

In diretta attuazione degli scopi istituzionali il Consorzio potrà inoltre:

f) - promuovere la costituzione e assumere partecipazioni in enti e società di qualsiasi tipo, purché aventi finalità analoghe, complementari o attinenti agli scopi consortili;

g) - svolgere servizi nei confronti di terzi, nell'ambito di attività correlate alla IG tutelata e, in generale, di attività connesse alla vitivinicoltura toscana, nei limiti previsti dalla legislazione vigente;

h) - ricevere contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici e privati, anche in relazione a specifiche attività di studio, ricerca, promozione e valorizzazione;

i) - stipulare convenzioni con altri soggetti, anche pubblici, che operano nel settore vitivinicolo, nell'ambito dell'attività di vigilanza;

l) svolgere direttamente od in collaborazione con altri organismi, istituti ed enti pubblici o privati, azioni di difesa della IG tutelata, se del caso costituendosi parte civile in procedimenti giudiziari;

m) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della IG tutelata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della IG tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

n) impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino della IG tutelata, prevalentemente nella fase del commercio; collaborare con l'Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, in raccordo con la Regione Toscana, per elaborare ed attuare il programma di vigilanza;

o) svolgere ogni altra attività e prestare ogni altro servizio necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

I contributi annuali di cui all'art. 5 sono richiesti a titolo di corrispettivo dei servizi prestati in ordine alle attività previste nel presente articolo svolti a favore dei soci e, nel caso di riconoscimento ex art. 41 comma 4 legge 238/2016, dei non soci.

ART. N. 3 - AMMISSIONE

Hanno diritto di essere ammessi al Consorzio i produttori singoli o associati della Indicazione Geografica Tipica "Toscano" o "Toscana" e cioè i soggetti individuati dalla legge 238/2016 e decreti e norme applicative: i viticoltori, i vinificatori e gli imbottiglieri autorizzati dei prodotti qualificati con la IG suddetta.

Sono assimilati alla categoria dei produttori viticoli associati le associazioni costituite ai sensi delle norme UE e gli organismi cooperativi costituiti ai sensi dell'art. 2511 del C.C. che come tali esercitano la rappresentanza dei propri associati in base a specifica delega conferita all'associazione stessa.

La loro ammissione consente la rappresentanza da parte del Consorzio dei singoli soggetti ad essi associati, limitatamente alla IG tutelata.

Le cooperative dei viticoltori associati che procedono alla vinificazione delle uve conferite per l'ottenimento dei vini qualificati con la IG tutelata appartengono alla categoria dei vinificatori.

Le domande di ammissione a socio sono indirizzate al Presidente del Consorzio e devono contenere:

- a) l'indicazione della o delle attività esercitate;
- b) gli elementi atti ad identificare le caratteristiche e le dimensioni delle strutture produttive aziendali, compresi i dati relativi alla produzione di uva e/o vino dichiarati nell'anno precedente quello della domanda distintamente per ciascuna IG nonché il vino in questione imbottigliato nello stesso periodo;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza del presente statuto e dei regolamenti interni e di assoggettarsi ad essi senza riserve ed eccezioni;
- d) per le associazioni fra produttori e gli organismi cooperativi, l'impegno a comunicare l'elenco dei propri aderenti e i successivi aggiornamenti annuali, oltre che l'impegno – ai fini della rappresentanza – di regolare il rapporto di delega dei propri aderenti secondo quanto previsto all'art. 10 secondo comma.

L'ammissione al Consorzio è vincolante a tutti gli effetti di legge e statutari ed impegna il consorzio ad uniformarsi a tutte le deliberazioni adottate dai competenti organi consortili, alle direttive da questi impartite, nonché a rispettare gli obblighi assunti dal Consorzio nell'interesse dei consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica delle condizioni prescritte dal presente statuto, delibera sulla ammissione dandone comunicazione all'interessato entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione.

Il Consiglio può rifiutare l'ammissione a produttori che risultino debitori verso il Consorzio in relazione a precedenti rapporti associativi, anche se condotti sotto diversa forma o ragione sociale per la medesima azienda, salvo il pagamento dei debiti precedenti e dei relativi interessi.

L'ammissione diventa operante a tutti gli effetti dal momento del pagamento della quota di iscrizione e del contributo annuale da effettuarsi, sotto pena di decadenza, nel termine di due mesi dalla comunicazione della delibera.

La decadenza sarà altresì comminata anche dopo il perfezionamento del rapporto associativo, quando sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni del consorzio che rendano incompatibile lo stesso con le condizioni previste a norma di legge; in tale caso non si fa luogo al rimborso delle quote versate o delle erogazioni comunque effettuate in dipendenza del rapporto associativo.

ART. N. 4 – ESTINZIONE E SUCCESSIONE NEL RAPPORTO CONSORTILE

La perdita della qualità di consorzio può avvenire per recesso, decadenza e esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e in sospeso anche se il rapporto si risolve nel in corso di esercizio.

1 - Recesso

Il consorzio può recedere in qualunque momento inoltrando la richiesta a mezzo lettera raccomandata o PEC al Consiglio di amministrazione. Il recesso decorre dalla avvenuta conoscenza

del Consiglio di Amministrazione; tuttavia, l'azienda rimane vincolata al rispetto delle delibere e degli impegni finanziari maturati nel corso dell'esercizio.

In particolare il socio dimissionario è tenuto ad eseguire eventuali versamenti a fondo perduto a copertura di perdite pregresse, deliberati dall'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio in cui sono state presentate le dimissioni.

Il recesso è sempre consentito.

2 - Decadenza

Decade dal diritto di far parte del consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una condizione di assoluta incompatibilità con gli scopi del Consorzio.

3 - Esclusione

Può essere escluso dal consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) si renda moroso delle somme dovute a vario titolo al consorzio, non ostante le diffide ed i tempi concessi per il pagamento;
- d) sia condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata avviso ricevimento o PEC. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale.

4 - Successione nel rapporto consortile

In deroga all'art. 2610 C.C., in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede potrà subentrare nel rapporto associativo, previa verifica dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli e condizionatamente all'esito favorevole della verifica stessa ed alla assunzione di tutti gli impegni contratti con il Consorzio dal socio decaduto. La successione nel rapporto determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti degli articoli 28 e 29 del presente statuto in materia di sanzioni.

ART. 5 – QUOTE DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI ANNUALI

a) Quota di ammissione.

La quota di ammissione sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Essa viene stabilita in misura fissa una tantum per ciascuna categoria produttiva.

La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto, è intrasferibile, non rivalutabile, e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio, neppure in caso di scioglimento.

b) Contributi annuali

I contributi annuali verranno fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio preventivo per l'esercizio a cui si riferiscono e secondo i criteri fissati dall'Assemblea.

Gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi annuali commisurati ai livelli produttivi espressi da ciascun associato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- Produttori di uva: per quintale di uva rivendicata;
- Vinificatori: per ettolitro di vino rivendicato;
- Imbottiglieri: per ettolitro di vino imbottigliato.

Il contributo annuale tiene conto delle componenti finalizzate all'attività istituzionale, di valorizzazione e di vigilanza.

L'assemblea può deliberare di istituire un contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 e determinarne l'ammontare.

I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, in previsione di spese per interventi straordinari. Il contributo straordinario deve essere calcolato proporzionalmente ai contributi annuali e comunque non può superare l'importo dei contributi annuali stessi.

ART. N. 6 – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Dal momento dell'ammissione al Consorzio gli associati indipendentemente dagli adempimenti di legge sono tenuti a fornire i dati del processo produttivo che risulteranno utili per la realizzazione di iniziative rivolte al raggiungimento degli obiettivi compresi fra gli scopi sociali.

Qualora per cause di forza maggiore venissero a crearsi impedimenti per il ricevimento da parte dell'Ente dei dati produttivi i soci sono tenuti a trasmettere con la procedura e nella forma prevista a termini di legge la seguente documentazione relativa alla IG soggetta a tutela dell'Ente:

- a) denuncia di produzione e di vinificazione;
- b) dichiarazione di imbottigliamento;
- c) denuncia annuale di giacenza.

Il consorziato è inoltre obbligato a consentire l'accesso in ogni locale delle cantine, stabilimenti e sue proprietà agricole al personale incaricato dal Consorzio per tutti i controlli previsti dal presente statuto o necessari all'attuazione degli scopi sociali e previsti dagli adempimenti di legge, fornendo ogni informazione utile all'espletamento dei compiti affidati.

Il consorziato è vincolato per tutta la durata del rapporto associativo al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente statuto, dei regolamenti interni e di tutti gli impegni anche di carattere finanziario deliberati dagli organi statutari competenti nell'esercizio del loro mandato.

ART. 7 – ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del consorzio sono:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio di amministrazione;
- la Giunta Esecutiva, se nominata;
- il Presidente e i vice presidenti;
- l'Organo di controllo (Collegio sindacale o Sindaco Unico).

ART. N. 8 – RAPPRESENTANZA E MODALITA' DI VOTO IN ASSEMBLEA

Tutti i consorziati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale dall'Assemblea regolarmente costituita. Ciascun consorziato, purché in regola con il pagamento dei contributi sociali, ha diritto di prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

A ciascun consorziato spetta un voto rapportato alle quantità di produzione e/o di vinificazione e/o di imbottigliamento riferite alla campagna vendemmiale ed all'anno

immediatamente precedente e in particolare ciascun consorziato ha diritto ad un numero di voti pari ai quintali di uva rivendicata e denunciata, agli ettolitri di vino rivendicato e agli ettolitri di vino imbottigliato.

Se al momento dell'assemblea non sono ancora disponibili i dati dell'ultima campagna vendemmiale, i voti sono calcolati sulla base degli ultimi dati conosciuti.

Le cantine cooperative esercitano la rappresentanza dei soci in relazione al rapporto statutario di conferimento, sulla base di espressa delega del singolo viticoltore e per il prodotto conferito.

Le associazioni dei viticoltori esercitano la rappresentanza dei soci, a condizione dell'espressa delega dei singoli, sulla base della somma dei quantitativi di uva o vino della IG tutelata prodotti dagli associati.

In materia di deleghe per le cantine cooperative e le associazioni di produttori si applicano le disposizioni del successivo art. 10 secondo capoverso.

I voti spettanti sono calcolati separatamente per ciascuna fase produttiva e ciascun consorziato ha diritto ad un numero di voti cumulativo di quello spettante per ciascuna fase produttiva di appartenenza, salvo che per l'elezione dell'Organo amministrativo.

Non sono ammesse deleghe, se non nei limiti di cui al successivo articolo 10.

Tutti i consorziati hanno comunque diritto al minimo di un voto con l'eccezione delle aziende iscritte attraverso le Cantine Sociali e le Associazioni dei viticoltori per le quali viene esercitata la rappresentanza collettiva a condizione dell'espressa delega dei singoli; in ogni caso in materia di rappresentanza si applica quanto previsto al 5° e 6° comma del presente articolo e all'art. 10, 2° comma.

ART. N. 9 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in sua assenza, da un Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Egli sceglie fra i presenti due scrutatori, designa il segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità dell'ordine del giorno già noto e regola le modalità delle votazioni.

Le delibere riguardanti persone devono essere adottate con voto segreto, salvo che l'assemblea deliberi ad unanimità il voto per acclamazione.

ART. N. 10 – DELEGHE – CONVOCAZIONE

La delega può essere rilasciata ad altri consorziati, a parenti entro il 3° grado, al coniuge ed a dipendenti che abbiano regolare mandato ad amministrare in ordine al rapporto di lavoro ed a membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di società o altri Enti collettivi. Sono ammesse fino a un massimo di tre deleghe per ciascun rappresentante.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto, a condizione dell'espressa delega dei singoli. La delega deve essere revocabile, anche temporaneamente, per consentire agli interessati l'espressione diretta della propria volontà ogni volta che essi lo ritengano opportuno. A tale fine gli enti di appartenenza devono fornire adeguata informativa ai propri aderenti.

L'Assemblea ordinaria dei consorziati sarà convocata dal Consiglio ogni anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare sul conto consuntivo del precedente esercizio sociale, sui provvedimenti da prendersi in relazione al conto stesso ed all'attività del Consorzio, nonché per nominare alla scadenza del mandato l'Organo di controllo e per stabilire i loro emolumenti. Qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, il termine suddetto può essere prorogato fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi membri in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle categorie produttive appartenenti al Consorzio. In merito si fa riferimento a quanto specificato all'art. 11 per le modalità di elezione.

L'Assemblea sarà inoltre convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo, o quando ne facciano domanda scritta al Presidente del Consorzio tanti consorziati rappresentanti il 30% dei voti spettanti a tutti i consorziati in conformità all'art. 8.

L'assemblea ordinaria, fra l'altro, ha il compito di:

- 1 - approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate, ai fini delle procedure e con le percentuali di maggioranza previste dalla legge 238/2016;
- 2 - approvare le proposte di nuove IG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
- 3 - deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
- 4 - approvare l'eventuale marchio consortile ed i relativi regolamenti d'uso;
- 5 - deliberare in ordine alla regolamentazione delle produzioni per la denominazione tutelata e sui Piani di filiera secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
- 6 - approvare e modificare i Regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del MASAF nei casi previsti, anche con riferimento all'utilizzo della I.G. per i prodotti composti, elaborati e trasformati e sull'obbligo di informazione di cui all'art. 41, comma 7, Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Nel caso di domanda di convocazione dell'Assemblea da parte dei consorziati, gli stessi debbono indicare gli argomenti da trattarsi nell'Assemblea medesima ed il Consiglio dovrà procedere alla convocazione entro un mese dal ricevimento della richiesta.

ART. N. 11 – MODALITA' DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'assemblea delibera in primo luogo sul numero complessivo dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei limiti indicati dall'art. 14, e sul numero dei rappresentanti di ciascuna delle categorie produttive presenti nel Consorzio da nominare in seno al Consiglio, in modo tale da garantire l'equilibrata rappresentanza di ciascuna di esse.

La determinazione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna categoria, sarà effettuata sulla base dei quintali di uva rivendicata, per i viticoltori, degli ettolitri di vino rivendicato per i vinificatori, degli ettolitri di vino imbottigliato per gli imbottiglieri, con riferimento ai quantitativi utilizzati per il calcolo dei contributi annuali di cui all'art. 8.

Ciascun consorzio vota separatamente per ognuna delle categorie alle quali appartiene, con i voti rispettivamente spettanti di cui all'art. 8, per eleggere i rappresentanti delle categorie produttive presenti nel consorzio, nel numero determinato ai sensi dei commi precedenti.

La cooptazione di singoli consiglieri è di competenza del Consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 16.

ART. N. 12 – TIPI DI CONVOCAZIONE

Le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea debbono farsi mediante invito personale ad ogni singolo consorzio avente diritto a partecipare o a mezzo di pubblica notifica a norma di legge; tale invito conterrà l'ordine del giorno da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea, ed oltre alle consuete indicazioni, quelle del giorno e dell'ora della seconda convocazione qualora la prima risulti deserta.

L'assemblea in seconda convocazione non può essere convocata lo stesso giorno di quella in prima convocazione.

ART. N. 13 – TERMINI DI CONVOCAZIONE E QUORUM

Dal giorno di avviso di convocazione a quello di riunione dell'Assemblea dei consorziati dovranno trascorrere non meno di 10 giorni.

L'Assemblea in prima convocazione è legalmente costituita con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino oltre la metà dei voti spettanti all'intero numero dei consorziati aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza dei voti dei consorziati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea potrà essere riunita nello stesso luogo entro 60 giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulle modifiche dello statuto e della sua denominazione. È validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate a mezzo processi verbali trascritti sopra appositi registri e firmati dal Presidente e dal Segretario, salvo che il verbale non sia redatto da un Notaio.

Dovrà far parte del processo verbale l'elenco dei consorziati presenti e per delega ed il numero dei voti disponibili di ciascuno, nonché l'indicazione dei voti dell'intero numero dei consorziati aventi diritto a partecipare.

ART. N. 14 - COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di cui fanno parte da 9 a 17 membri nominati a norma dell'art. 11, fra i soci del Consorzio. Tutte le categorie, a norma di legge, che partecipano al ciclo produttivo della denominazione tutelata dal Consorzio devono avere un'equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio e il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo rivendicato dalle categorie produttive stesse.

I Consiglieri che all'atto della nomina non siano presenti in Assemblea debbono inviare, a pena di decadenza, la loro accettazione al Presidente del Consorzio entro 15 giorni dall'avvenuta notizia della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, e precisamente fino ad approvazione del bilancio di esercizio dell'ultimo anno di mandato, ed i singoli Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti.

I Vicepresidenti rappresentano – ove possibile - due categorie diverse da quella alla quale appartiene il Presidente.

ART. N. 15 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni date dal presente statuto all'Assemblea ed al Presidente.

Il Consiglio potrà delegare ad uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, parte delle funzioni di propria spettanza o - su proposta del Presidente - di spettanza di quest'ultimo. Non può essere delegata la formulazione del Bilancio di esercizio.

In particolare è demandato al Consiglio:

- a) l'esame delle proposte da sottoporre all'Assemblea e la sua convocazione;
- b) la redazione del bilancio del Consorzio da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- c) la redazione del bilancio di previsione;
- d) l'adozione delle delibere di applicazione del presente statuto. Dette norme regolamentari sono immediatamente esecutive, salvo ratifica della prima Assemblea dei soci;
- e) la determinazione dell'organico e le relative competenze;
- f) le delibere in merito alle sanzioni da applicare ai soci in conseguenza delle infrazioni commesse;
- g) le delibere in ordine alle domande di ammissione al Consorzio in conformità del presente statuto;
- h) la nomina di eventuali Commissioni;
- i) su proposta del Presidente, può nominare procuratori;
- l) la predisposizione di regolamenti applicativi o di loro modifiche, che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria, salvo l'approvazione da parte del MASAF, nel caso in cui essi integrano gli aspetti esecutivi delle disposizioni statutarie;
- m) delibera in ordine all'assunzione, al trattamento e al licenziamento del personale dipendente e degli incarichi professionali.
- n) determina le quote di ammissione e i contributi annuali di cui all'art. 5.

ART. N. 16 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente riunisce il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque non meno di tre volte all'anno. Dovrà altresì convocarlo allorché gliene viene fatta domanda scritta da tre Consiglieri o dall'Organo di controllo. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun Consigliere, inviato con lettera, fax, posta elettronica, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Il segretario è nominato dal Consiglio stesso all'inizio di ciascuna riunione.

I Consiglieri che non prenderanno parte alle riunioni di Consiglio per tre volte consecutive, senza darne avviso, saranno dichiarati decaduti.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal segretario.

Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, la sua sostituzione sarà effettuata dal Consiglio per cooptazione entro 6 mesi nell'ambito della categoria alla quale apparteneva il Consigliere venuto a cessare. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima assemblea raggiungibile.

Le nomine per cooptazione non possono superare la metà dei Consiglieri eletti dall'Assemblea.

In ogni caso il consiglio decade nel caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica.

La elezione del nuovo Consigliere deve avvenire a voto segreto.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche per teleconferenza o videoconferenza.

ART. N. 17 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ne cura l'andamento generale e morale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle relative delibere, può amministrare il Consorzio, ha la responsabilità dei pagamenti e firma il bilancio, esercita i poteri eventualmente a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare alcune delle sue mansioni a uno o ambedue dei Vicepresidenti.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione può stare in giudizio e procedere a tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali che possono essere richiesti nell'interesse del Consorzio.

ART. N. 18 - VICEPRESIDENTI

I due Vicepresidenti coadiuvano il Presidente.

Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento esercitando in sua vece tutti i poteri previsti dall'art. 17.

ART. N. 19 – GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio può nominare nel proprio seno la Giunta esecutiva, composta da cinque membri del Consiglio medesimo fra i quali il Presidente e i Vicepresidenti. La Giunta ha il compito di rendere esecutive le delibere del Consiglio e di trattare specifici argomenti da esso indicati, purché delegabili. E' convocata con le stesse modalità del Consiglio ogni volta che si sia ritenuto opportuno, normalmente dal Presidente e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. E' presieduta dal Presidente o dal vice presidente anziano, ovvero in loro assenza, dall'altro vice presidente o dalla persona designata dalla giunta stessa.

ART. 20 – DIRETTORE E PERSONALE DEL CONSORZIO

La direzione del Consorzio può venire affidata ad un direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il direttore, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:

- esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Giunta Esecutiva, secondo le indicazioni del Presidente;
- interviene alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche;
- dirige il personale del Consorzio in conformità alle direttive impartite dal Presidente.

Qualora il Consorzio rimanga temporaneamente privo del Direttore, il Presidente ne assume le funzioni.

Il direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto dell'ufficio.

ART. N. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo può essere costituito da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti o da un Sindaco Unico che svolge le stesse mansioni del Collegio Sindacale.

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea ordinaria; la stessa Assemblea designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali, così come il Sindaco Unico, laddove nominato.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il bilancio consuntivo riferendone all'assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

L'organo di controllo ha diritto ad un compenso determinato dall'Assemblea al momento della nomina, oltre al rimborso delle spese debitamente autorizzate che avessero incontrato nel loro ufficio.

ART. N. 22 - COMMISSIONI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifiche Commissioni per la cui composizione si deve tenere conto degli interessi delle singole categorie produttive.

Tali Commissioni sono formate da persone scelte fra i consorziati o da essi indicate e/o da esperti di provata esperienza.

La presidenza spetta ad un Consigliere di Amministrazione.

ART. N. 23 - ARBITRATO

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci e il Consorzio, quelle promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci o nei loro confronti, e quelle che abbiano ad oggetto le delibere dell'assemblea, saranno demandate ad un collegio arbitrale.

Il collegio è composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Il Collegio arbitrale, che ha sede in Firenze, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

E' sempre fatta salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. N. 24 - CARICHE SOCIALI

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili; coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito, salvo quanto previsto dall'art. 16 in materia di cooptazione.

ART. N. 25 - FONDO COMUNE

Il fondo comune del Consorzio è costituito:

- a) dalla quota di ammissione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dai beni con essa acquistati;
- b) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore del Consorzio e dalla eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore del Consorzio;
- c) dagli eventuali avanzi di amministrazione;
- d) dal contributo di avviamento di cui alla L. 201/2008 eventualmente deliberato.

ART. N. 26 - BILANCIO

Ogni anno deve essere compilato il conto consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare il conto consuntivo all'Organo di controllo almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nel caso in cui il consorzio abbia ottenuto l'incarico e art. 41, comma 4, legge 238/2016, i contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività erga omnes e il relativo utilizzo, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione erga omnes non possono essere usati per la copertura di disavanzi della gestione istituzionale, cioè di quella relativa alle attività svolte per i soli consorziati, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato, al netto delle relative imposte, ed utilizzati a diminuzione delle spese di gestione erga omnes dell'esercizio successivo.

Per l'attività istituzionale, in caso di residuo attivo, lo stesso sarà riportato a nuovo nell'esercizio successivo. In caso di passività esso sarà riportato a nuovo nell'esercizio successivo. In caso di passività esso sarà colmato attingendo al fondo stesso e/o con successivi residui attivi.

E' vietata sotto qualsiasi forma la ripartizione degli avanzi di gestione fra i soci.

ART. N. 27 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.

Gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno essere destinati alla formazione professionale nel campo della viticoltura.

ART. N. 28 - SANZIONI PER INFRAZIONI

Le infrazioni allo Statuto ed ai regolamenti saranno punite con i seguenti provvedimenti: diffida, sospensione dei diritti sociali per un anno, espulsione.

La diffida, la sospensione e l'espulsione verranno applicate con gradualità, in relazione alla recidività delle infrazioni, mentre sarà adottato senz'altro il provvedimento della espulsione quando la trasgressione acquisti particolare gravità, sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, sia per i danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio del Consorzio od ai prodotti dallo stesso tutelati.

In particolare la sospensione sarà irrogata nei riguardi di coloro i quali, in base alle disposizioni vigenti od a provvedimenti degli organi competenti, saranno sospesi dall'uso della IG tutelata.

La mancata corresponsione dei contributi di cui all'art. 5 comporta automaticamente l'immediata sospensione dei diritti sociali.

Esaurita la procedura di esazione prevista dal Regolamento di applicazione, fermo restando ogni diritto del Consorzio per il recupero del credito per vie legali, il Consiglio di Amministrazione delibererà la radiazione del socio moroso.

Tutte le infrazioni alle leggi vitivinicole che possono portare discredito al Consorzio sono considerate infrazioni allo Statuto e perseguibili in base al presente articolo non appena le relative condanne siano passate in giudicato.

Il ricorso in sede giudiziaria, ove ciò sia ritenuto conveniente per la tutela dei diritti del Consorzio, non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Sono inoltre applicabili, ricorrendone i presupposti, i procedimenti e le sanzioni previste dall'art. 81 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

ART. N. 29 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Tutte le sanzioni di cui all'art. 28 saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Presidente dovrà contestare l'addebito all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e difese; con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l'eventuale provvedimento di sospensione i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, e non oltre i 10 giorni successivi, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per la deliberazione sul merito.

Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro 5 giorni dalla data della relativa delibera; contro di esse, entro il termine di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio arbitrale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Il ricorso dovrà essere presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Consorzio, il quale la trasmetterà agli arbitri non appena nominati. La presentazione del ricorso sospende l'applicazione delle sanzioni.

Il ricorso al Collegio Arbitrale è ammesso anche contro le Delibere del Consiglio di Amministrazione e deve essere presentato nel termine di dieci giorni dalla conoscenza delle medesime, purché esse risultino lesive degli interessi del o dei ricorrenti.

In tal caso il Collegio Arbitrale giudica sulla legittimità della Delibera in rapporto al disposto statutario.

ART. N. 30 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Nel caso di svolgimento delle funzioni previste al 4° comma dell'art. 41 L. 12 dicembre 2016, n. 238, il Consorzio mette a disposizione di tutti gli utilizzatori della Indicazione Geografica tutelata le informazioni richieste dal comma 7 dell'art. 41 della legge citata, secondo le disposizioni vigenti e secondo un apposito regolamento approvato dal MASAF.

ART. N. 31 - PRODOTTI COMPOSTI

A seguito di richiesta da parte degli interessati, il Consorzio rilascia a titolo gratuito e senza discriminazioni l'autorizzazione all'utilizzo della I.G. per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità nei prodotti composti. L'utilizzo della I.G. è regolato dalla normativa vigente e, se esistente, da Regolamento consortile.

ART. N. 32 - RINVIO

Per quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.